

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DI RACCOLTA N.22.420

STATUTO

della

**"FONDAZIONE GIUSEPPE DEL REGNO E PASTORE ANNA ENTE DEL TERZO
SETTORE - ETS"**

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1) È costituita la fondazione denominata:

**"FONDAZIONE GIUSEPPE DEL REGNO E PASTORE ANNA ENTE DEL TERZO
SETTORE - ETS ".**

2) La durata della Fondazione è a tempo indeterminato e la sua attività è estesa a tutto il territorio dell'Unione Europea.

3) La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

4) L'indicazione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS dovranno essere utilizzati nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

ART. 2

SEDE

1) La Fondazione ha sede in Salerno (Sa) alla Via Nicola Maria Salerno, n.1.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITA'

1) La Fondazione nasce per il perseguimento in via esclusiva o principale, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/17.

2) In particolare, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/17, la Fondazione favorirà e realizzerà le seguenti attività di interesse generale:

2.1 educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi del richiamato articolo 5, lettera d);

2.2 interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, ai sensi del richiamato articolo 5, lettera f);

2.3 formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi del richiamato articolo 5, lettera g);

2.4 ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi del richiamato articolo 5, lettera h);

2.5 organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi del richiamato articolo 5, lettera k);

2.6 servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ai sensi del richiamato articolo 5, lettera p);

2.7 alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi del richiamato articolo 5, lettera q);

2.8 promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 2, ai sensi del richiamato articolo 5, lettera w).

3) Nello specifico, la Fondazione, avuto riguardo all'evoluzione normativa in materia di edilizia sociale ed all'emergere di bisogni abitativi differenziati, ha lo scopo di offrire assistenza a chiunque si trovi bisognoso di alloggio, quali anziani, giovani coppie, famiglie numerose, studenti e, comunque, persone bisognose di assistenza o che si trovino in condizioni di particolare difficoltà.

Nel perseguimento di tale fine, precipua attenzione la Fondazione dedicherà alla valorizzazione del contesto territoriale, ambientale, storico ed artistico esistente, collaborando con Enti pubblici e privati e con lo Stato, le regioni, le Province e i Comuni.

4) La Fondazione perseguirà, altresì, l'integrazione sociale, favorendo ed avviando gli incontri e la mobilità delle persone, siano esse cittadine italiane, dell'Unione Europea o extracomunitarie, per motivi di studio, di lavoro e culturali.

5) La Fondazione promuove, inoltre, iniziative educative e culturali in favore delle giovani generazioni; essa, altresì, opera nel settore del diritto allo studio, anche attraverso l'erogazione di forme di sostegno economico e/o finanziario (ivi compresa l'erogazione di contributi a fondo perduto) per progetti, attività ed iniziative di altri enti pubblici e privati.

6) La Fondazione promuove e sviluppa l'attività di enti aventi scopo uguale, analogo, affine o connesso al proprio,

fornendo ai medesimi assistenza tecnica ed economica.

Per il perseguimento dei fini, di cui sopra, la Fondazione potrà, pertanto, a mero titolo esemplificativo, costruire e/o gestire residenze ed alloggi da destinare a studenti e docenti anche universitari, agli anziani, alle giovani coppie, ed ai lavoratori fuori sede, fornendo i relativi servizi accessori.

7) La Fondazione potrà inoltre promuovere, realizzare, costruire e gestire laboratori per la promozione della ricerca tra giovani studiosi e docenti, sviluppando la loro collaborazione scientifica. Per il raggiungimento di tali scopi, la Fondazione, che svolge la sua attività in Italia e all'Estero con particolare attenzione ai paesi europei, si propone, tra l'altro, di:

7.1 promuovere conferenze, cicli di lezioni e seminari, che offrano agli studenti universitari la possibilità di un orientamento e di un approfondimento dei loro studi, in un quadro d'interdisciplinarietà, che favorisca la formazione di un giudizio critico sui contenuti della loro formazione culturale e professionale;

7.2 organizzare convegni, stage, equipe di lavoro in cui neolaureati, ricercatori e docenti universitari, in collaborazione con gli operatori socioculturali, svolgano studi e ricerche sui problemi della società italiana, nel contesto internazionale, con particolare attenzione alla dimensione europea;

7.3 offrire a giovani studiosi orientamenti e aiuto nelle loro ricerche, mediante l'istituzione di un centro in grado di fornire ogni indicazione sulle concrete possibilità di scambi culturali con l'estero;

7.4 incrementare le relazioni di carattere scientifico e culturale, promuovendo, in collaborazione con organismi italiani, internazionali ed esteri, i soggiorni di studenti e docenti stranieri nel nostro paese;

7.5 favorire ogni iniziativa concernente gli insediamenti anche abitativi di studenti e docenti presso le sedi di università e di centri di ricerca;

7.6 promuovere con ogni strumento idoneo una sempre più adeguata formazione culturale e professionale di studenti e docenti, in particolare nell'area della ricerca tecnologica, con particolare riferimento al campo medico e biomedico;

7.7 istituire borse di studio, contributi di diversa natura e altri sussidi economici a favore di studenti e docenti impegnati in attività utili alla realizzazione dei propri scopi statutari;

7.8 collaborare con lo Stato e con Enti pubblici e privati, italiani, esteri e internazionali, stipulando con essi apposite convenzioni e ricevendone contributi di qualsiasi tipo;

7.9 promuovere e contribuire alla gemmazione ("spin off") di nuove imprese per la costruzione di strumenti, prodotti e si-

stemi medicali;

7.10 promuovere e costruire sistemi e strutture di alta formazione, in particolare nel campo delle tecnologie biomediche;

7.11 partecipare a Enti che abbiano scopi analoghi o svolgere attività ritenute utili al perseguimento degli scopi statutari della fondazione.

8) La Fondazione potrà inoltre acquisire il possesso a qualunque titolo (proprietà, uso, usufrutto, enfiteusi, superficie, locazione, comodato, concessione, convenzione, appalto, etc.) da Pubbliche Amministrazioni, altri Enti, da società e da privati, di aree ed immobili di qualsiasi natura e destinazione, da destinare al perseguimento dei propri fini istituzionali,

9) La Fondazione in particolare potrà inoltre offrire servizi accessori alla locazione e di assistenza tecnica, quali servizi di manutenzione, amministrazione e simili, al fine di garantire strutture ed alloggi curati e idonei a rispondere alle esigenze di coloro che vi abitano.

10) Nel perseguimento dei propri fini, la Fondazione potrà anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società, imprese o enti, anche non a scopo di lucro, nonché stipulare patti, accordi, intese, convenzioni, costituire associazioni temporanee d'impresa, consorzi, Joint venture e simili, orientati al perseguimento dei medesimi scopi.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

1) La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

2) Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

3) Inoltre, la Fondazione, intende promuovere ogni attività idonea al raggiungimento dei suoi scopi, tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

3.1 realizzare iniziative di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui all'articolo 7 del D.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;

3.2 stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri: accensione di mutui; richiesta di contributi o di altre forme di intervento, con ogni tipo di garanzia anche reale, destinati ai beni oggetto degli scopi della Fondazione; sottoscrizione di atti di obbligo o di sot-

tomissione per la concessione in uso di beni pubblici; stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili sui pubblici registri, con enti pubblici o privati, giudicate opportune per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

3.3 amministrare e gestire sia i beni di cui è proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, sia i beni comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa;

3.4 promuovere intese con fondazioni, enti, associazioni ed istituti, italiani e stranieri, per l'organizzazione di seminari o incontri ovvero per la conduzione di ricerche;

3.5 sostenere le attività di studio e di ricerca attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio e/o assegni di ricerca;

3.6 favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;

3.7 svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali, e nei limiti delle leggi vigenti, attività di carattere commerciale nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo e del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti secondo la legge italiana, o enti di altra natura, costituiti secondo leggi straniere, ivi compreso il trust;

3.8 svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 5

PATRIMONIO

1) Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) Il patrimonio della fondazione è composto:

2.1 dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione di valore pari ad euro 30.000 € (trentamila euro) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;

- incrementabile successive mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquisiti in ogni modo, quali a titolo non esaustivo proprietà, usufrutto, locazione etc. dalla Fondazione per il miglior perseguimento delle proprie finalità.

2.2 dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

- 1) L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 2) Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.
- 3) Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
- 4) La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

- 1) I membri della Fondazione si dividono in:
 - 1.1 Fondatori;
 - 1.2 Partecipanti.
- 2) I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno quindici giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo

di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 8

FONDATORI

- 1) Sono Fondatori partecipanti all'atto costitutivo i signori Del Regno Michele e Pastore Anna.
- 2) Sono Fondatori tutti i soggetti, persone ed enti, che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione, nonché i soggetti che, anche successivamente all'atto costitutivo, saranno riconosciuti tali e cooptati quali Fondatori in essere.
- 3) Per essere riconosciuti Fondatori occorrerà:
 - 3.1 essere presentati da un socio Fondatore;
 - 3.2 ottenere il gradimento unanime dell'Assemblea dei Fondatori;
- 4) I Fondatori, sia partecipanti all'atto costitutivo, sia divenuti tali in seguito, costituiscono l'Assemblea dei Fondatori.

ART. 9

PARTECIPANTI

- 1) Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.
- 2) La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
- 3) L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.
- 4) Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 5) Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ART. 10

DECADENZA E RECESSO

- 1) Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'eserci-

zio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

2) Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

2.1 estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

2.2 apertura di procedure di liquidazione;

2.3 fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3) I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

4) I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

5) I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti nell'art. 10.2, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

ART. 11

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

1) Sono organi della Fondazione:

1.1 il Consiglio d'Indirizzo;

1.2 l'Assemblea di Partecipazione;

1.3 il Consiglio di Amministrazione;

1.4 l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti.

2) Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 12

CONSIGLIO D'INDIRIZZO

1) Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori.

2) Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

3) In particolare:

3.1 approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;

3.2 approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

3.3 determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

3.4 nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

3.5 nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;

3.6 nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;

3.7 delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;

3.8 delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;

3.9 delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

3.10 deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".

4) Il Consiglio d'Indirizzo è convocato da uno dei Fondatori o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di necessità ed urgenza, il termine di cui sopra può essere ridotto a tre giorni.

5) L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

6) Le riunioni sono presiedute dal Fondatore più anziano, o altro fondatore da lui delegato, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

7) Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 13

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1) Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri.

2) In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del membro più anziano.

ART. 14

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

1) Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

2) L'Assemblea di Partecipazione:

2.1 nomina un componente del Consiglio di Amministrazione;

2.2 formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero

da individuarsi.

3) L'Assemblea di Partecipazione è convocata da almeno due Partecipanti, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4) L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

5) Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

6) Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 15

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

1) L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

2) In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

3) Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- 2 (due) dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art.26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore;

- 1 (uno) dall'Assemblea di partecipazione, ai sensi dell'art. 26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore

2) Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinnovati.

3) Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

4) Ogni membro può essere revocato dal Consiglio di Indirizzo o da chi lo ha nominato.

5) Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri

ri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

6) Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

7) In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

7.1 predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;

7.2 predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;

7.3 delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi

7.4 predispone il bilancio di esercizio;

7.5 individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;

7.6 nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

8) Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri. Al primo Presidente del Consiglio di Amministrazione viene espressamente delegata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

9) Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

10) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, è presieduto dal Presidente della Fondazione e delibera, con la presenza di almeno due componenti, a maggioranza dei membri intervenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

11) Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

12) Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ART. 17

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VICE PRESIDENTE VICARIO

1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

2) Al primo Presidente del Consiglio di Amministrazione vengono attribuiti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva ad altri or-

gani statutari. Dell'esercizio dei suoi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione il Presidente dovrà rendere edotto il Consiglio di Amministrazione con apposita informativa.

3) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

4) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

5) Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vicepresidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 18

ORGANO DI CONTROLLO E SINDACO UNICO

1) L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

2) Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

3) Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 19

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

1) In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 20

CLAUSOLA DI RINVIO

1) Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to in originale: Michele Del Regno - Anna Forte - Patrizia Laudano - Francescantonio Antonucci - Rubino Luigi - Gerardo Locascio - Francesco Iorlano - Generoso Granese Notaio (Sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'Art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente da bollo ai sensi dell'Art.82 del d.lgs. 117/2017.